

Scambio di informazioni: recepita la direttiva n. 2011/16/UE

Piergiorgio Valente - Caterina Alagna - Valente Associati GEB Partners

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che dispone il recepimento della direttiva n. 2011/16/UE, avente ad oggetto la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel settore fiscale. L'obiettivo è il rafforzamento della cooperazione fra gli Stati membri nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale internazionale

Nella seduta del 28 febbraio 2014, il Governo ha approvato, in esame definitivo, sedici decreti Legislativi che recepiscono diverse direttive europee, tra cui la direttiva n. 2011/16/UE in materia di **cooperazione amministrativa nel settore fiscale**.

La direttiva n. 2011/16/UE abroga, con effetto dal **1° gennaio 2013**, la direttiva n. 77/799 CEE e stabilisce nuove forme e procedure in relazione alla cooperazione amministrativa tra Stati membri per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali nel settore fiscale.

In particolare, la **mobilità dei contribuenti**, il crescente numero di **operazioni transfrontaliere** e l'inadeguatezza delle misure contenute nella direttiva n. 77/799 CEE hanno reso necessario il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra Stati membri in materia fiscale.

Secondo quanto previsto nei considerando della direttiva, nell'attuale contesto internazionale, gli Stati membri non riescono a gestire "il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati membri. Per ovviare agli effetti negativi di questo fenomeno è **indispensabile mettere a punto una nuova cooperazione amministrativa** fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri".

A causa della **manca di armonizzazione nel settore delle imposte dirette**, il rafforzamento della cooperazione amministrativa in ambito tributario rappresenta, pertanto, l'unica modalità in grado di consentire il corretto accertamento delle imposte, contribuendo a prevenire e combattere l'elusione e l'evasione fiscale.

Come si evince dal comunicato stampa rilasciato dal Governo a conclusione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2014, gli **obiettivi** che gli Stati membri intendono perseguire attraverso la cooperazione amministrativa sono i seguenti:

- rendere possibile l'**operatività** della disciplina della direttiva nei confronti di **tutte le persone fisiche e giuridiche**;
- intensificare i **contatti diretti** tra le autorità competenti degli Stati membri;
- garantire uno **scambio di informazioni** in materia fiscale nella misura più ampia possibile, assicurando, tuttavia, che gli Stati membri non possano procedere a generiche richieste di informazioni o richiedere informazioni ritenute "non pertinenti";
- favorire, previa autorizzazione, la presenza sul territorio di un altro Stato membro di funzionari dell'Amministrazione finanziaria di uno Stato membro e la possibilità di un **controllo simultaneo** da parte di due o più Stati membri, mediante accordo reciproco e su base volontaria.

La direttiva si applica a **tutte le imposte**, ad esclusione:

- dell'imposta sul valore aggiunto (**IVA**) e **dazi doganali** o **accise** contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa fra Paesi UE;
- dei **contributi previdenziali obbligatori** dovuti ad uno Stato membro;
- dei diritti quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche;
- delle imposte di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

La **delega per il recepimento** della direttiva è contenuta all'art. 1, comma 1, legge n. 96/2013 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - **Legge di delegazione europea 2013**).

In data 20 giugno 2013, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2013/0043 avente ad oggetto il mancato recepimento da parte delle autorità italiane della direttiva n. 2011/16/UE il cui termine di attuazione è scaduto il 1° gennaio 2013.

L'art. 29 della direttiva n. 2011/16/UE prevede infatti che "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2013".

Le disposizioni della direttiva

La direttiva n. 2011/16/UE si basa sui risultati conseguiti con la direttiva n. 77/799/CEE, ma prevede norme chiare e puntuali destinate a rendere più efficace la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri.

L'art. 5 della direttiva disciplina lo **scambio di informazioni su richiesta** prevedendo che, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato richiesto trasmette tutte le informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte comprese le informazioni pertinenti di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa.

Lo scambio su richiesta viene attuato pertanto su impulso dell'autorità competente dello Stato membro che, però, non può connotarsi per un contenuto generico al fine di evitare che la procedura si traduca nella cd. fishing expedition.

L'art. 8 della direttiva disciplina lo **scambio automatico di informazioni**, prevedendo che l'autorità competente deve comunicare all'autorità competente di qualsiasi Stato membro, le **informazioni disponibili sui periodi di imposta a partire dal 1° gennaio 2014**, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, sulle seguenti categorie di reddito e capitale:

- redditi da lavoro;
- compensi per dirigenti;
- prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- pensioni;
- proprietà e redditi immobiliari.

Inoltre, come previsto dall'art. 8 della direttiva, lo scambio di informazioni automatico verrà esteso, a partire **dal 2017**, ad **ulteriori categorie reddituali**, vale a dire **dividendi, plusvalenze e royalties**.

Lo scambio di informazioni automatico viene considerato il mezzo più efficace nell'attività di **contrasto all'evasione fiscale internazionale**. Infine, l'art. 9 della direttiva prevede lo **scambio spontaneo** di informazioni quando:

- l'autorità competente di un Paese membro ha motivo di presumere che esiste una perdita di

gettito fiscale nell'altro Stato membro;

- un contribuente ottiene in un Paese membro una riduzione ed esenzione di imposta che dovrebbe comportare un assoggettamento a tassazione nell'altro Stato membro;
- le relazioni di affari fra due contribuenti in Stati membri diversi sono svolte attraverso uno o più Paesi al fine di ottenere una riduzione dell'imposizione in uno o entrambi i Paesi interessati;
- l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esiste una riduzione di imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi di imprese;
- in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente di un altro Paese comunitario, vengono raccolte informazioni che possono risultare utili per l'accertamento dell'imposta in tale Stato.

Entro il 1° luglio 2016, gli Stati membri dovranno fornire alla Commissione, in relazione a un determinato anno, **statistiche sul volume degli scambi automatici** e, nella misura possibile, informazioni su **costi e vantaggi amministrativi** o di altro tipo, ove pertinenti, relativi agli scambi che hanno avuto luogo o a potenziali scambi, sia per le Amministrazioni fiscali sia per terzi.

Entro il 1° luglio 2017 la Commissione, a sua volta, dovrà presentare una **relazione**, diretta a fornire un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su talune questioni, quali i costi amministrativi (e altri costi pertinenti) e i vantaggi dello scambio automatico di informazioni, nonché gli aspetti pratici ad essi collegati.